

Comune di Martignano
PROVINCIA DI LECCE

Spedizione
Prot. N.
Data

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 36 del 28/10/1998

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'I.
C.I.-Approvazione.

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 - comma 5^a - della legge n. 142/90.

Martignano li

Il Ragioniere

(Maria Grazia LUNEDI)

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16,55 nella sala delle adunanze consiliari

Convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ordinaria e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
SERGIO SALVATORE	X		CALO' LUIGI	X	
SERGIO LUIGI	X		DE RICCARDIS COSIMO	X	
CARCAGNI' PANTALEO	X		CALO' GIUSEPPE		X
TROVE' ANTONIO	X		GENTILE PANTALEO		X
TOMMASI ANTONIO	X		GRECO ADA		X
MILANESE MARIA LUCIA	X				
BRAY ANNA MARIA	X				
BRAY PAOLO		X			

Assegnati N.	13
In carica N.	13

Presenti N.	9
Assenti N.	4

Assiste il Segretario Comunale Sig. Cosimo PASSIATORE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Salvatore SERGIO

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Vengono, dal Presidente, nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ◆ Visto il D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992;
- ◆ Vista la L. n. 662/1996;
- ◆ Visto il D.Lgs. 1^o dicembre 1997, n. 446, art. 59;
- ◆ Visto lo schema di regolamento, predisposto dagli uffici, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- ◆ Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

Art. 5 - Regolamenti.

Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

- ◆ Ritenuto il suddetto schema di regolamento pienamente rispondente alle esigenze di questo comune;
- ◆ Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
- ◆ Visto lo statuto comunale;
- ◆ Con n. 8 (otto) voti favorevoli legalmente espressi e n. 1 (uno) consigliere astenuto (De Riccardis),

DELIBERA

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato *regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)*, composto da n. 13 (tredici) articoli e n. 1 (uno) schema di tabella;
- di darsi atto che, prima delle operazioni di voto, si sono registrati i seguenti interventi:
 - 1) Il consigliere Antonio Trovè: <<L'art 4 andrebbe integrato, estendendo i casi in cui determinate abitazioni possono considerarsi (ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.) abitazioni principali, anche al caso di abitazioni che siano già state residenza di persone (mi riferisco soprattutto agli anziani) le quali, per non essere più in situazione di autosufficienza, siano state comunque costrette a cambiare residenza presso l'abitazione di soggetti in grado di assisterle>>;
 - 2) Il Sindaco: <<Si ritiene opportuno chiedere al Segretario Comunale un parere di legittimità in merito alla proposta del consigliere Trovè>>;
 - 3) Il Segretario Comunale: <<La proposta del consigliere Trovè sarebbe legittimamente sostenibile, se fosse possibile interpretare estensivamente l'art. 8, comma 56, della L. n. 662/1996; il quale, però, contiene una norma di natura evidentemente eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione. Per questo motivo esprimo parere di legittimità negativo sulla proposta del consigliere Trovè>>.
 - 4) Il consigliere Luigino Sergio: <<Propongo che il Sindaco chieda un parere ufficiale al Co.Re.Co. in merito alla proposta del consigliere Trovè. Intanto, chiedo che si voti sulla proposta originaria>>.
 - 5) Il Sindaco: <<Ritenendo opportuno accogliere la proposta del consigliere Luigino Sergio, sottopongo ai voti del Consiglio la proposta nella sua forma originaria, senza alcun emendamento>>.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ARTICOLO 1

Aree possedute da coltivatori diretti

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fungicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti del nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 67 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
3. Ai sensi dell'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 30.12.1977 n. 504 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli non classificati fabbricabili.

ARTICOLO 2

Valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore sarà determinato seguendo lo schema dell'allegata tabella, dalla Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.
2. La Giunta Comunale potrà modificare periodicamente tale tabella, sempre con effetto dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.
3. È precluso al Comune il potere di accertamento, qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno di imposta, per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

ARTICOLO 3

Diversificazione delle aliquote

1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) alloggi non locati;
 - d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e) per le abitazioni principali;
 - f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
2. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

ARTICOLO 4

Particolare disciplina dell'abitazione principale

1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:
 - a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

- b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 5

Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

1. Oltre ai casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:
 - a) per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali;
 - b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che, per la loro condizione strutturale, versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati.
2. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o difese, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura;
 - d) delle scale.
3. La denuncia documentata dell'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati da parte del proprietario deve essere verificata dall'Ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta:
 - a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;
 - b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;
 - c) mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale;
 - d) per il tramite del servizio bancario.

ARTICOLO 8

Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i dieci anni.
2. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
 - b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
 - c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

ARTICOLO 9

Dichiarazioni

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso.
2. I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di variazione, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una

autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

ARTICOLO 10

Accertamenti

1. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, sono eliminate.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
3. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
4. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 11

Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi, in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative potrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso potrà essere destinato al personale addetto un compenso incentivante, da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
 - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative potrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso potrà essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell'1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
3. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per la omessa, infedele o tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 2, dell'articolo 9, per ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa così come determinata con apposita deliberazione

ARTICOLO 13

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di un'area fabbricabile, qualora il valore dell'area computato sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

SCHEMA TABELLA VALORE VENALE AREE FABBRICABILI

ZONA (come definita dagli S. U. vigenti)	VALORE VENALE per mq
Zona A	£
Zona B	£
Zona C	£
Zona D P.I.P.	£
Zona P.E.I.P.	£

Pareri obbligatori di cui all'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.--Approvazione.

Regolarità contabile

- Parere favorevole.

Martignano, li 28/10/1998

Il Ragioniere Comunale

Maria Grazia LUNEDI

Regolarità Tecnica

- Parere favorevole.

Martignano, li 28/10/1998

Il Responsabile del Servizio

Maria Grazia LUNEDI

Legittimità dell'atto

Martignano, li

Il Segretario Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL MESSO COMUNALE

Il Presidente
Salvatore SERGIO

Il Consigliere Anziano
Luigi SERGIO

Il Segretario
Cosimo PASSIATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 30/11/98 e per 15 gg. consecutivi

Dalla residenza municipale, li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

- La sopraesposta deliberazione è divenuta esecutiva:
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47 - comma 3 - della legge 8/6/1990, n. 142)
 - Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
 - Dell'atto (Art. 46, comma 1)
 - Dei chiarimenti o elementi integrativi o di giudizio richiesti
 - Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 46 comma 4)

Per presa d'atto del CO.RE.CO. (Art. 46, comma 5)

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

REGIONE PUGLIA

Sez. Prov. Dec. di Controllo sugli atti degli EE.LL.

di DECC

N. 2157 di Prot. Sez. 5

La Sezione, nella seduta del 17/11/98

con provvedimento N. 2318

HA PRESO ATTO.

DECC li 17/11/98

Il Presidente

F.to illeggibile

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 15/12/98

Timbro

Il Segretario Comunale